

# Tutela costituzionale degli animali e diritto (umano) alla salute\*

Francesca Morganti\*\*

**SOMMARIO:** 1. *Consider the pangolin*. – 2. *One Health*: una definizione operativa. – 3. (Segue). Equilibrio ambientale, salute animale, salute umana. – 4. Alcune osservazioni sulla recente riforma costituzionale in materia di ambiente e «tutela degli animali». – 5. Conclusioni.

**ABSTRACT:**

A partire da una riflessione sull'ambivalenza del pangolino, a rischio di estinzione e (forse) pericoloso per l'uomo, si tenterà, nel lavoro che segue, di valutare l'impatto sull'ordito costituzionale della recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost., indagando l'esatta portata del nuovo art. 9, comma 3, che affida «i modi e le forme di tutela degli animali» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e analizzando, sempre in ottica costituzionalistica, la contraddittoria relazione tra approccio *One Health*, indiscutibilmente alla base della novella, e protezione degli animali (oltre che come componenti di comunità biologiche, anche) come singoli «esseri senzienti».

*After pondering the «weird ambivalence» of the pangolin, «endangered and (perhaps) dangerous», the paper will focus on the recent amendments to articles 9 and 41 of the Italian Constitution, on their relationship with the One Health paradigm and their impact on the legal consideration of animals, both as members of a biological community and individual «sentient beings».*

---

\* Contributo sottoposto a revisione tra pari in doppio cieco. L'articolo è stato proposto dall'Autrice in risposta alla *call for papers* intitolata “*One World, One Health... Which Law?*” Dimensioni e implicazioni giuridiche di un paradigma di tutela integrata della salute umana, animale e ambientale”.

\*\* Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, francesca.morganti@outlook.com.

## 1. Consider the pangolin

In un suo scritto del 2020, *Did pangolin trafficking cause the Coronavirus pandemic?*<sup>1</sup>, David Quammen, profetico autore di *Spillover: Animal infections and the next human pandemic* (2012)<sup>2</sup>, evidenziava la «strana ambivalenza» del *pangolin*, il pangolino, a un tempo specie in pericolo e (forse) pericolosa<sup>3</sup>.

È stato ipotizzato che una popolazione di pangolini – piccoli mammiferi squamosi, vagamente somiglianti a dei formichieri – abbia funto da «ospite intermedio», tra i pipistrelli e l'uomo, di quello che è poi diventato il SARS-CoV-2; l'ipotesi è tuttora contemplata dall'OMS<sup>4</sup>.

I pangolini, d'altro canto, sono animali a rischio d'estinzione, soprattutto a causa degli intensi flussi commerciali – illegali<sup>5</sup> – che hanno ad oggetto le loro squame, impiegate in alcune medicine tradizionali, e i loro pellami, apprezzati anche in Occidente, oltre alla carne, consumata in diverse aree dell'Asia e dell'Africa (ed è proprio al consumo di carne che sono spesso legati i “salti” zoonotici).

L'ambivalenza del pangolino, minacciato dall'uomo e per l'uomo (forse) minaccia, diviene simbolo delle sfide che il diritto, e il diritto pubblico *in primis*, deve e dovrà affrontare nel relazionarsi al mondo animale: la tutela obiettiva degli animali in quanto «esseri senzienti»<sup>6</sup> si interseca con l'interesse estetico-ecologico per la biodiversità e la ricchezza degli ecosistemi, che spinge a privilegiare i selvatici rari; in questo quadro si inserisce, alla luce di fenomeni zoonotici sempre più numerosi, la preoccupazione per la salute umana, ormai legata a doppio filo a quella animale (e ambientale).

In ottica costituzionalistica, e sulla scorta della recente riforma degli articoli 9 e 41 Cost. – che fa proprio, ancorché implicitamente, questo approccio *One Health* – sarà importante indagare l'esatta portata dell'attuale art. 9, comma 3, Cost., che affida «i modi e le forme di

<sup>1</sup> D. QUAMMEN, *Did pangolin trafficking cause the Coronavirus pandemic?*, in *The New Yorker*, 24 agosto 2020.

<sup>2</sup> D. QUAMMEN, *Spillover: Animal infections and the next human pandemic*, New York, W.W. Norton & Company, 2012.

<sup>3</sup> L.A. parla di «weird ambivalence» del pangolino, «endangered and (perhaps) dangerous».

<sup>4</sup> Si v., da ultimo, il *report* preliminare dello *Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens* (SAGO) dell'OMS, pubblicato nel giugno 2022 e disponibile su: <https://www.who.int/publications/m/item/scientific-advisory-group-on-the-origins-of-novel-pathogens-report>.

<sup>5</sup> I pangolini sono annoverati tra le «specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio» (cfr. art. 2 e Appendice I) dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (c.d. CITES, che sta per *Convention on International Trade in Endangered Species*), sottoscritta a Washington nel 1973, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 19 dicembre 1975, n. 874. Sono parti della Convenzione, oltre all'Italia, altri centottantuno Paesi e la stessa Unione europea.

<sup>6</sup> Espressione utilizzata, com'è noto, (non solo, ma soprattutto) nell'art. 13 TFUE, in base al quale: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali *in quanto esseri senzienti*, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale» (enfasi aggiunta).

tutela degli animali» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si tratta, come sembra a prima lettura, di una mera norma *sulla* produzione? Ovvero contiene, come pure è stato sostenuto, elementi *di* produzione, attribuendo rilevanza costituzionale – con tutti i *caveat* del caso – al benessere animale?

Rimarrebbe da chiedersi, in ogni caso, se una tutela parcellizzata di quest'ultimo possa comunque ritrovarsi nella restante parte del testo costituzionale, e *in primis* nell'art. 32 Cost., vista l'evidenziata interdipendenza tra equilibrio ambientale, salute animale e salute umana. E rimane da chiedersi, in ultimo, come muoversi quando questi interessi non siano allineati, e se il nuovo art. 9, comma 3, Cost., possa fornire elementi utili per l'interprete in sede di bilanciamento.

Si tenterà, nel prosieguo del lavoro, di porre – in via del tutto preliminare rispetto a (ipotizzabili) evoluzioni normative e giurisprudenziali – alcune basi per le riflessioni in questione, esplorando gli interrogativi suesposti più che formulando risposte compiute, comunque tenendo ferma la consapevolezza che, per quanto la Costituzione parli ora di animali non-umani, è alle persone che inevitabilmente si rivolge.

## 2. *One Health*: una definizione operativa

È bene fare un passo indietro, prendendo le mosse dalla nozione di *One Health* – dalle sue complessità e (numerose) implicazioni per il diritto pubblico.

Tra i molti tentativi di definire univocamente l'approccio *One Health*, è degno di nota, fra i più autorevoli e i più recenti, quello dell'OHHLEP, il *One Health High-Level Expert Panel* costituito nel 2021 su iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE), dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). Le prime tre organizzazioni onusiane – che si occupano, rispettivamente, di salute umana, salute animale e sicurezza alimentare – compongono la c.d. Alleanza Tripartita, cui il programma menzionato da ultimo si è aggiunto più di recente, dando luogo alla formazione nota come *Tripartite + o Quadripartite*<sup>7</sup>.

Nel suo primo rapporto annuale, relativo al 2021, l'OHHLEP ha fornito, a partire da una «rassegna delle definizioni esistenti utilizzate dalla Tripartita e da altre organizzazioni *leader* di tutto il mondo», la seguente *working definition*: «*One Health* è un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare in modo sostenibile [*sustainably balance*] e ottimizzare la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi. Esso riconosce che la salute degli esseri umani, quella degli animali domestici e selvatici, quella delle pian-

<sup>7</sup> Cfr. ONE HEALTH HIGH-LEVEL EXPERT PANEL, *Quadripartite One Health Intelligence Scoping Study: Actions to develop an effective Global One Health Intelligence System*, 1° agosto 2022.

te e dell'ambiente in senso più ampio (inclusi gli ecosistemi) sono strettamente legate e interdipendenti. È un approccio che mobilita molteplici settori, discipline e comunità, a diversi livelli della società, per lavorare insieme con lo scopo di promuovere il benessere e affrontare le minacce alla salute e agli ecosistemi, rispondendo nel contempo al bisogno collettivo di acqua, energia e aria pulite, di cibo sicuro e nutriente, attivandosi sul fronte del cambiamento climatico e contribuendo allo sviluppo sostenibile<sup>8</sup>.

Si sottolinea, dunque, la stretta inter-connessione tra salute umana, salute animale e “salute” ambientale, ponendosi la prima, implicitamente, come dipendente dalle altre. Nel contempo, tuttavia – e questo è rilevante ai nostri fini – si utilizza, non a caso, un'espressione centrale, semanticamente ricca e a vocazione multidisciplinare: *bilanciamento*.

### 3. (Segue). Equilibrio ambientale, salute animale, salute umana

Lo stretto legame tra attività umane ed equilibrio ambientale è stato evidenziato da tempo; altrettanto cristallino è l'impatto dell'ambiente – in senso ampio – sulla salute animale e umana.

In un fondamentale studio di oltre quindici anni fa, gli epidemiologi Woolhouse e Gowtage-Sequeria hanno individuato dieci «*main categories of drivers associated with [the] emergence and reemergence of human pathogens*»: (i) le variazioni nell'uso del suolo<sup>9</sup> o nelle pratiche agricole; (ii) i cambiamenti nella demografia e nella società umana; (iii) la scarsa salute delle popolazioni (*e.g.*, diffusione dell'HIV, malnutrizione); (iv) la tenuta degli ospedali e, più in generale, la qualità dei servizi sanitari; (v) l'evoluzione degli stessi patogeni (*e.g.*, sviluppo di una resistenza agli antimicrobici<sup>10</sup>, aumento della virulenza); (vi) la contaminazione delle fonti di cibo o delle riserve idriche; (vii) i viaggi internazionali; (viii) il

<sup>8</sup> ONE HEALTH HIGH-LEVEL EXPERT PANEL, *Annual report 2021*, 31 marzo 2022, p. 13. Il documento è in lingua inglese, la traduzione è dell'A. Sul punto si v. anche ONE HEALTH HIGH-LEVEL EXPERT PANEL, W.B. ADISASMITO *et al.*, *One Health: A new definition for a sustainable and healthy future*, in *PLOS Pathogens*, giugno 2022.

<sup>9</sup> S'intende, dall'uso naturale (foreste, aree umide) a quello semi-naturale (superfici agricole) o, peggio, artificiale (zone urbanizzate, industriali *etc.*). L'importanza, nella produzione alimentare e per la mitigazione dei cambiamenti climatici, dei depositi di carbonio nel suolo – e, più in generale, della “salute” del suolo stesso – è evidenziata, tra gli altri, dalla FAO, *Global Soil Organic Carbon map (v. 1.5): Technical report*, 2020.

<sup>10</sup> Sottolinea come «il controllo del fenomeno dell'AMR [antimicrobico-resistenza] non possa prescindere da un approccio “One Health”», dato il legame tra contesto umano e ambito veterinario, il *Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza* per il periodo 2017-2020, poi prorogato, curato dal Ministero della Salute. Si v. anche, in ambito eurounitario, il Piano della COMMISSIONE EUROPEA, *A European One Health Action Plan against antimicrobial-resistance*, giugno 2017, i cui principi trovano seguito nel Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che «istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (“programma UE per la salute”) (*EU4Health*)».

fallimento o l'inadeguatezza dei programmi di salute pubblica; (ix) il commercio internazionale<sup>11</sup>; (x) i cambiamenti climatici<sup>12</sup>.

Si tratta, evidentemente, di fattori eterogenei e variamente interconnessi: *lato sensu* ambientali, socio-economici, politici. È necessario un approccio interdisciplinare, che li affronti separatamente e congiuntamente. Come è stato autorevolmente sottolineato, «*tout [...] dans la diffusion des maladies, comme dans tout phénomène biologique naturel, est affaire de circonstances*»<sup>13</sup>, e in particolare delle circostanze – situazioni, condizioni – create dall'uomo<sup>14</sup>.

Le attività umane – emissioni di gas serra, utilizzo eccessivo o improprio delle risorse naturali, inquinamento, espansione e “intensificazione” di agricoltura e allevamento, sfruttamento della fauna selvatica, variazioni nell'uso dei terreni (deforestazione, attività estrattive, urbanizzazione e industrializzazione in senso ampio) – incidono direttamente sulla c.d. *climate variability*, causano la degradazione del suolo e la progressiva modificazione dei paesaggi, determinano la distruzione degli *habitat* naturali e la perdita di bio-ricchezza<sup>15</sup>. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, in particolare, è stato – ed è – ampiamente sostenuto che vi sia un rapporto di causa-effetto tra la riduzione della biodiversità e l'accresciuta circolazione di malattie zoonotiche, *i.e.* trasmesse dagli animali all'uomo: si tratta del c.d. effetto di diluizione<sup>16</sup>, per il quale livelli più alti di biodiversità rallenterebbero e ostacolerebbero la circolazione degli agenti patogeni in un dato ambiente. Dove molte specie coesistono, è ben possibile che il patogeno si affidi a ospiti scarsamente competenti; non solo: specialisti dell'*habitat*, predatori e animali a strategia di vita lenta saranno i primi a risentire del disturbo o della frammentazione dell'*habitat* medesimo, riducendosi nel numero, mentre i generalisti e gli animali a strategia di vita veloce, che spesso fungono da ospiti o *reservoir* naturali di patogeni, resistono e si adattano più agevolmente ai cambiamenti<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> Sulla correlazione tra «*increasing number of outbreaks of infectious diseases*» e «*increasing global transportation and wealth*», e sul legame tra «*economic globalization*» e «*globalization of infectious diseases*», v., *ex multis*, J.-F. GUÉGAN, B. ROCHE, S. MORAND, *Biodiversity and human health: On the necessity of combining ecology and public health*, in M. LOREAU, A. HECTOR, F. ISBELL (a cura di), *The ecological and societal consequences of biodiversity loss*, London-Hoboken, ISTE-Wiley, 2022, p. 246.

<sup>12</sup> M.E.J. WOOLHOUSE, S. GOWTAGE-SEQUERIA, *Host range and emerging and reemerging pathogens*, in *Emerging Infectious Diseases*, 2005, n. 12, p. 1843.

<sup>13</sup> C. NICOLLE, *Destin des maladies infectieuses*, Paris, Presses Universitaires de France, 1939, p. 130.

<sup>14</sup> J.-F. GUÉGAN, B. ROCHE, S. MORAND, *Biodiversity and human health*, cit., p. 234.

<sup>15</sup> Cfr., *ex multis*, D. DESTOUMIEUX-GARZÓN *et al.*, *Getting out of crises: Environmental, social-ecological and evolutionary research is needed to avoid future risks of pandemics*, in *Environmental International*, 2022, n. 1, p. 6.

<sup>16</sup> R.S. OSTFELD, F. KEESING, *Biodiversity and disease risk: The case of Lyme disease*, in *Conservation Biology*, 2000, n. 3, pp. 722 ss.; K.A. SCHMIDT, R. OSTFELD, *Biodiversity and the dilution effect in disease ecology*, in *Ecology*, 2001, n. 3, pp. 609 ss.

<sup>17</sup> COSÌ H. KHALIL, F. ECKE, M. EVANDER, M. MAGNUSSON, B. HÖRNFELDT, *Declining ecosystem health and the dilution effect*, in *Scientific Reports*, 2016, p. 1, che individuano, con specifico riferimento alle infezioni da *Puumala hantavirus* (c.d. PUUV, nota malattia zoonotica) nelle arvicole dei boschi della Svezia settentrionale, due meccanismi di riduzione della circolazione: (i) la presenza di specie in competizione e interferenti, come l'arvicola agreste, incide sulla consistenza e la densità della popolazione ospite del virus (*susceptible host regulation*); (ii) la presenza di predatori del nido, come

Può rilevarsi, ai nostri fini, e a costo di operare semplificazioni<sup>18</sup>, una relazione negativa tra biodiversità e circolazione delle malattie zoonotiche, e dunque una relazione positiva tra biodiversità e salute animale (e umana, di conseguenza). La biodiversità, inoltre, avrebbe un effetto positivo sul benessere psichico e sulla qualità della vita delle persone<sup>19</sup>, contribuendo, tra l'altro, ad appagare il senso estetico dei più<sup>20</sup>.

In un'ottica di protezione ambientale e di conservazione della bio-ricchezza dei sistemi naturali – entrambe finalizzate, in ultimo, a garantire e ottimizzare le condizioni della vita umana – gli animali non-umani<sup>21</sup> tenderanno a essere trattati come mezzi, anziché come fini: tutelati in quanto componenti di una comunità biologica, parti di un tutto, più che come singoli «esseri senzienti»<sup>22</sup>.

La stessa avversione per gli allevamenti intensivi, cui prima si è fatto cenno, appare, in questa prospettiva, strettamente legata al loro impatto ambientale<sup>23</sup>. L'attenzione ai selvatici rari – si consideri il pangolino – e la corrispondente, radicale discriminazione dei selvatici comuni<sup>24</sup>, poi, tornano a legarsi al desiderio, umano e umano-centrico, di salvaguardare il proprio ambiente di vita.

---

il toporagno comune, influenza le condotte dei componenti della popolazione ospite, riducendone la circolazione e i contatti interni ed esterni (*encounter reduction*).

<sup>18</sup> Come avvertono B. DE THOISY *et al.*, *Ecology, evolution, and epidemiology of zoonotic and vector-borne infectious diseases in French Guiana: Transdisciplinarity does matter to tackle new emerging threats*, in *Infection, Genetics and Evolution*, 2021, p. 12, «*the biodiversity-disease relationship cannot be simplified by considering only biodiversity per se without taking into account the disease system specificities*» e le caratteristiche dell'*habitat* in questione.

<sup>19</sup> J. METHORST, K. REHDANZ, T. MUELLER, B. HANSJÜRGENS, A. BONN, K. BÖHNING-GAESE, *The importance of species diversity for human well-being in Europe*, in *Ecological Economics*, 2021; v. anche M. HEDBLÖM, I. KNEZ, B. GUNNARSSON, *Bird diversity improves the well being of city residents*, in E. MURGUI, M. HEDBLÖM (a cura di), *Ecology and conservation of birds in urban environments*, New York, Springer, 2017, pp. 287 ss., i quali, addirittura, rilevano, tra i servizi ecosistemici di ordine *lato sensu* culturale svolti da diverse specie di volatili, l'impatto positivo delle stesse sull'umore delle persone, soprattutto nei contesti urbani: «*not only visual encounters with birds in urban areas but also exposure to birdsongs can create positive memories and potentially reduce stress*» (p. 302).

<sup>20</sup> Di «interesse estetico-ecologico per la biodiversità [e] per la bio-ricchezza dei sistemi naturali» parla L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, parte di S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 264.

<sup>21</sup> Qualificare l'essere animale come animale non-umano – e l'essere umano, implicitamente, come animale, ancorché umano – non equivale a prendere posizione nell'annoso dibattito sullo statuto giuridico che più si confà agli animali stessi: serve, piuttosto, a sottolineare l'innegabile continuità del mondo vivente-senziente, dimostrata da Darwin in poi.

<sup>22</sup> E. SOBER, *Philosophical problems for environmentalism*, in B.G. NORTON (a cura di), *The preservation of species: The value of biological diversity*, Princeton, Princeton University Press, 1986, p. 174, pone in evidenza l'incommensurabilità, sul piano assiologico, tra animalismo e ambientalismo: il primo si occupa degli animali come singoli e in virtù della loro individuale – personale – capacità di soffrire, il secondo guarda all'insieme, alla specie e non al singolo, alla sopravvivenza e non alla sofferenza («*put simply, what is special about environmentalism is that it values the preservation of species, communities, or ecosystems, rather than the individual organisms of which they are composed*»).

<sup>23</sup> Si v., per tutti, il rapporto della Commissione EAT-Lancet, W. WILLETT *et al.*, *Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems*, in *The Lancet*, vol. 393, 2019, pp. 447 ss., che pone in luce, tra l'altro, la necessità, tanto per la salute individuale che del Pianeta, di ridurre gli allevamenti su larga scala e il consumo personale di proteine animali; un nuovo *report* della Commissione è atteso nel 2024.

<sup>24</sup> Come rileva L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni*, cit., p. 263, «il diritto positivo opera una discriminazione radicale tra i selvatici rari e i selvatici comuni: i primi sono protetti con grande sollecitudine, i secondi possono essere uccisi a volontà o sottoposti a piani ufficiali di decimazione».

Questa gradazione degli interessi potrà apparire superflua: si è accennato più volte all'interconnessione tra equilibrio ambientale, salute animale e salute umana. Che importa, in fondo, se si tutelano gli animali per proteggere l'ambiente per salvare l'uomo?

Per quanto, tuttavia, i tre elementi – ambiente, salute animale, vita umana – siano interrelati, non è da escludere, in linea di principio e sul piano pratico, che possano entrare in conflitto, così come non è da escludere che si creino relazioni di competizione e reciproca interferenza tra diverse popolazioni animali. È il paradosso delle tartarughe e dei conigli delle Galápagos: la tutela delle prime ha motivato lo sterminio dei secondi «e di altre specie che mangiavano loro l'erba sotto i piedi»<sup>25</sup>.

Mostra la sua centralità, in quest'ottica, il riferimento dell'OHHLEP al *bilanciamento*: per quanto si insista sulla continuità, ontologica e concettuale, tra ambiente e animali e uomo, pure si accenna – implicitamente – alla possibilità di un conflitto di interessi. Ed è allora che entra in gioco il diritto.

#### 4. Alcune osservazioni sulla recente riforma costituzionale in materia di ambiente e «tutela degli animali»

In conseguenza della recente riforma<sup>26</sup> – realizzata con l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, recante «modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» – lo stesso art. 9 stabilisce, al comma 3, che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni», e che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; ex art. 41, comma 2, «salute» e «ambiente» rappresentano ora limiti espliciti alla libertà d'iniziativa economica privata, e l'iniziativa economica tutta, prosegue il comma 3, andrà indirizzata e coordinata anche «a fini [...]

<sup>25</sup> Ivi, p. 264.

<sup>26</sup> Sulla quale, *ex multis*, M. CECCHETTI, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quad. cost.*, 2022, n. 2, pp. 351 ss.; Id., *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in M. CECCHETTI, L. RONCHETTI, E. BRUTI LIBERATI, *Tutela dell'ambiente: diritti e politiche*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 7 ss.; R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *federalismi.it*, 2022, n. 13, pp. 187 ss.; G. SOBRINO, *Le generazioni future entrano nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2022, n. 1, pp. 139 ss.; G. ARCONZO, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, n. mon. de *Il diritto dell'economia*, 2021, pp. 157 ss.; M. GRECO, *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in *Quad. cost.*, 2021, n. 2, pp. 281 ss.; A. RIVIEZZO, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, ivi, pp. 301 ss.; Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2021, n. 4, pp. 109 ss.; L. SALVEMINI, *Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione: i passi per la tutela del futuro (non solo nostro)*, in *federalismi.it*, 2021, n. 20, pp. 63 ss.

ambientali» – ambiente, dunque, non solo come *limite*, ma anche come *fine* dell'attività economica, che è il contenuto di un diritto di libertà sempre più funzionalizzato<sup>27</sup>.

Non pare discutibile che un approccio *One Health* abbia informato questo intervento, e ciò andrà tenuto presente in sede di interpretazione. Nell'interrogarsi, in particolare, sull'esatta portata dell'art. 9, comma 3, secondo periodo – si tratta semplicemente di una norma *sulla* produzione, che affida alla legislazione esclusiva statale la materia «tutela degli animali», ovvero di una norma anche *di* produzione, che investe lo Stato di un compito, di un programma, e che fornisce indicazioni sul “ruolo” degli animali in Costituzione? – sarà necessario, *in primis*, contestualizzare la disposizione, leggerla assieme al periodo precedente, che impegna la Repubblica a tutelare l'ambiente e la biodiversità, e menziona, come terze parti interessate, le «generazioni future». Questo richiamo, più di ogni altra scelta lessicale, fornisce una chiave di lettura preziosa: è nell'interesse dell'uomo, *per* l'uomo, che l'uomo stesso deve modificare il proprio rapporto con il mondo naturale – e animale<sup>28</sup>.

Storicamente, la più parte dei movimenti animalisti lega le proprie rivendicazioni alla dichiarata *senzienza* delle creature animali: «non si afferma – se non a proposito dei primati – che gli animali vadano tutelati perché autocoscienti, ma perché sentono e perché in molti casi hanno conoscenze»<sup>29</sup>. Nelle parole di Jeremy Bentham, fondatore dell'utilitarismo moderno, tra i primi proponenti di diritti *degli* animali e *per* gli animali: «*The question is not, Can they reason? nor Can they talk? but, Can they suffer?*»<sup>30</sup>.

Come accennato, l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in

<sup>27</sup> Secondo la nota distinzione operata da C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1958, p. 8, tra diritti individualistici, «attribuiti all'“uomo” come tale e a vantaggio dell'uomo, al singolo per ciò che essi rappresentano per esso singolo nelle sue qualità universali o per l'appagamento egoistico dei suoi bisogni e desideri individuali», e diritti funzionali, «attribuiti al singolo nella sua specifica qualità di membro o di partecipe di determinate comunità, per le funzioni che in esse il singolo debba esplicare, sicché tale partecipazione determina il contenuto ed i limiti del diritto».

<sup>28</sup> Secondo G. RAGONE, *One Health e Costituzione italiana, tra spinte eco-centriche e nuove prospettive di tutela della salute umana, ambientale e animale*, in *Corti supreme e salute*, 2022, n. 3, p. 817, l'espressa menzione delle «generazioni future» rappresenterebbe l'unico flebile cenno, sul piano costituzionale, al legame intercorrente tra salute umana, animale e ambientale, consentendo «la constatazione, *letta in filigrana*, che dalla preservazione di ambiente, biodiversità ed ecosistemi possano trarre vantaggio gli esseri umani (almeno quelli delle future generazioni)» (corsivo aggiunto).

<sup>29</sup> COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, 8 luglio 1997, p. 30. Si contrappongono, a questo proposito, posizioni ben distinte, ancorché non particolarmente distanti, riferibili a due dei padri fondatori dell'animalismo contemporaneo: Tom Regan e Peter Singer. Nella visione del primo, a dover essere valorizzata è la «*mental life*» degli animali, o meglio, ed è questo il punto, di *alcuni* animali: i mammiferi di un anno o più, capaci, nella sua ricostruzione, di percezione, memoria, desideri, credenze, intenzione, senso del futuro (T. REGAN, *The case for animal rights*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1983, p. 81); il secondo, filosofo utilitarista, più inclusivo nel suo approccio, dà maggior peso alla senzienza, e dunque alla capacità di sentire e di soffrire (P. SINGER, *Animal liberation*, ed. riv., New York, Avon Books, 1991, soprattutto pp. 4 ss.).

<sup>30</sup> J. BENTHAM, *An introduction to the principles of morals and legislation*, London, T. Payne and Son, 1789, pp. 308 s., nt. 2.



materia di benessere degli animali *in quanto esseri senzienti*, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale<sup>31</sup>. Si pensi, con riferimento a quest'ultimo appunto, alle macellazioni rituali, praticate, tra l'altro, in alcune comunità di religione musulmana<sup>32</sup>: ancorché «particolarmente cruent[e]»<sup>33</sup>, rimangono, ad oggi, consentite<sup>34</sup>.

Più in generale, appare significativo che l'art. 13 TFUE accenni alla senzienza dell'animale mentre ne prefigura la macellazione (o la pesca, o l'utilizzo come cavia). La senzienza, a quanto pare, non basta: non basta a "liberare" gli animali, a renderli soggetti di diritto (e di diritti).

Guardando al *corpus* del diritto animale vigente, tanto interno che sovranazionale, le ragioni della tutela sembrano essere di due ordini: da un lato c'è l'esigenza di salvaguardare il mondo naturale, del quale gli animali sono parte; dall'altro, le peculiarità del rapporto parasociale animale-uomo, che informano la disciplina e portano a distinguere, anche sul piano normativo, tra specie e specie. Non è un caso, allora, che di alcuni animali si possa consumare la carne e di altri no; che alle sperimentazioni si applichi un principio di *gradualità*<sup>35</sup>; che i selvatici rari siano distinti da quelli comuni.

Oggetto delle singole disposizioni sembrano essere gli animali, ma la tutela è accordata, a seconda dei casi e in modo più o meno diretto, alla salute (umana), al sentimento (umano)

<sup>31</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>32</sup> I precetti alimentari islamici interdicono ai fedeli «gli animali morti di morte naturale, il sangue, la carne del maiale, gli animali su cui sia stato invocato, all'atto dell'uccisione, un nome diverso da quello di Dio, gli animali soffocati, ammazzati a colpi di bastone, morti per caduta o per colpi di corna, quelli che bestie feroci abbiano divorato in parte, a meno che non li abbiate finiti di uccidere, nel modo prescritto, voi stessi, e, ancora, ciò che è stato immolato per gli idoli sui blocchi di pietra avanti alle vostre case» (così la *Sûra* V, versetto 4, del Corano, nella celebre tr. it. di L. BONELLI, Milano, Hoepli, 1960, p. 93): l'animale sottoposto a macellazione, perché la sua carne sia *halal*, consentita, dovrà essere «integro», né potrà essere stordito prima della «resezione di trachea, esofago e grandi vasi del collo» (cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Macellazioni rituali e sofferenza animale*, 19 settembre 2003, p. 8).

<sup>33</sup> Come rileva P.P. ONIDA, *Macellazione rituale e status giuridico dell'animale non umano*, in *Lares*, 2008, n. 1, pp. 147 s.

<sup>34</sup> La materia è tuttora disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, «relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento», il quale prevede, all'art. 4, che gli animali «sono abbattuti esclusivamente previo stordimento» (par. 1), salvo poi precisare che «le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello» (par. 4).

<sup>35</sup> Il riferimento è al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, di «attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», che pone una serie di limiti, comunque derogabili, all'utilizzo di «animali [...] delle specie in via di estinzione» (art. 7), di «primati non umani» (art. 8), di «animali prelevati allo stato selvatico» (art. 9), di «animali randagi e selvatici delle specie domestiche» (art. 11) *etc.*, salvaguardando senz'altro gli animali – *alcuni* animali – ma indirettamente, a seconda dei casi, l'ambiente e la bio-ricchezza dei sistemi naturali, il sentimento (umano) per gli animali, l'attaccamento dell'uomo ad animali da affezione e animali selvatici che sente «vicini». È P. VERONESI, *Gli animali nei recinti della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *Quad. cost.*, 2004, n. 3, p. 619, a parlare di un vero e proprio «principio di gradualità», il quale «impone che, ad esempio, l'esame *in vitro* o su modelli informatici preceda le osservazioni condotte sugli organismi più semplici, fino ad approssicare le specie più simili a noi solo un istante prima di estendere la sperimentazione all'uomo».

per gli animali<sup>36</sup>, all'attaccamento dell'uomo nei confronti degli animali da affezione e di animali selvatici che sente "vicini"<sup>37</sup> – non da ultimo, all'ambiente, che fa da sfondo ed è condizione della vita umana.

Ebbene: questo stato di cose è compatibile con il mutato quadro costituzionale? Con la "costituzionalizzazione" della «tutela degli animali», in particolare?

Si potrebbe obiettare, in via preliminare, che la Costituzione già conteneva degli "appigli" – norme a cui ancorare, seppure indirettamente, la tutela degli animali – e in particolare: l'art. 9, comma 2, che protegge, oltre la lettera della disposizione, il bene giuridico «paesaggio-ambiente»<sup>38</sup>; l'art. 117, comma 2, lett. s), che affida alla legislazione esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema»<sup>39</sup>; non ultimo, l'art. 32, che innalza la salute a diritto fondamentale e implicitamente ne salvaguarda le condizioni, e che, qualificando la salute stessa come «interesse della collettività», sottende «la percezione che l'uomo vive in sinergia con altre specie, sicché ogni mutamento degli equilibri tra le stesse si ripercuote, in ultima analisi, sulla qualità della vita dell'uomo»<sup>40</sup>.

Si tratta, com'è chiaro, di una tutela parcellizzata, che copre solo alcuni aspetti della vita animale e che inquadra gli animali stessi, rispettivamente, come componenti di una comunità biologica – le norme sull'ambiente – o come tasselli nelle strategie di prevenzione e di controllo delle malattie infettive – la norma sulla salute (umana). Se il singolo esemplare non è protetto *in quanto tale*, bensì *in funzione* della salvaguardia di un bene altro, sia esso il paesaggio-ambiente o la salute dell'uomo, sull'altare di quello stesso bene rischia – a seconda delle circostanze – di finire sacrificato.

A questa protezione parziale (e indiretta), ad ogni modo, la novella costituzionale non sembra aver aggiunto molto, demandando interamente al legislatore – statale – la scelta su

<sup>36</sup> Non è casuale, ad esempio, che il bene giuridico protetto dal (relativamente nuovo) Titolo IX-bis del Codice penale – che punisce, tra le altre cose, l'«uccisione di animali» (art. 544-bis), il «maltrattamento di animali» (art. 544-ter) etc. – rimanga il «sentimento per gli animali»: è significativo, anche sul piano simbolico, che la tutela degli animali sia ricondotta, eziologicamente, al legame tra gli stessi e l'uomo.

<sup>37</sup> V. *supra*, nt. 34.

<sup>38</sup> Sulla nozione giuridico-costituzionale di «paesaggio», progressivamente elaborata dalla Corte – e dalla dottrina, in parallelo – muovendo oltre l'accezione estetico-artistica tradizionale, cara anche ai costituenti, v. R. SAIJA, *Dal paesaggio all'ambiente: l'articolo 9, comma 2 Cost. attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale*, in E. MARONE (a cura di), *Il paesaggio agrario tra conservazione e trasformazione: valutazioni economico-estimative, giuridiche e urbanistiche*, Firenze, Firenze University Press, 2007, soprattutto pp. 135 ss.; rimangono illuminanti, sul tema, gli scritti di A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in AA.Vv., *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, II, *Le libertà civili e politiche*, Firenze, Vallecchi, 1969, pp. 379 ss.; M.S. GIANNINI, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, n. 1, pp. 15 ss.; S. LABRIOLA, *Dal paesaggio all'ambiente: un caso di interpretazione evolutiva della norma costituzionale. Il concorso della Corte e il problema delle garanzie*, in *Dir. soc.*, 1987, n. 1, pp. 113 ss.

<sup>39</sup> Espressione che, tra l'altro, come precisato da Corte cost., sent. 14 gennaio 2009, n. 12, pur costituita da termini logicamente e concettualmente "vicini", non si risolve in un'endiadi, «in quanto col primo [...] si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'*habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé» (pt. 2.3 del *Considerato in diritto*): sembrano implicitamente contrapporsi, o quantomeno accostarsi, due diverse – opposte – concezioni di ambientalismo, una antropocentrica e l'altra, al contrario, eco-centrica.

<sup>40</sup> Così P. VERONESI, *Gli animali nei recinti della Costituzione*, cit., p. 619.

«i modi e le forme di tutela degli animali», e continuando a legare questi ultimi all'ambiente, menzionato nel periodo precedente.

La trasversalità della materia «ambiente», formalmente di competenza esclusiva dello Stato, aveva già spinto la Corte a sottolinearne la natura, più che di *materia* vera e propria, di *valore* costituzionalmente protetto (sent. n. 407 del 2002), che «non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore [...] assume rilievo» (sent. n. 536 del 2002); in funzione del valore-ambiente, tuttavia, «lo Stato può dettare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali» (sent. u.c.), e tale normativa statale agirà come «limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sent. n. 378 del 2007). È stato precisato, tuttavia, anche di recente, che «la collocazione della materia “tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema” tra quelle di esclusiva competenza statale “non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi [...] nell'ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate”» (sent. n. 88 del 2020, che richiama numerose altre pronunce, dalla n. 407 del 2002, menzionata *supra*, alla n. 7 del 2019).

Ci si potrebbe chiedere, in prima battuta, se la recente riforma incida in qualche modo sull'assetto competenziale appena delineato, riducendo ulteriormente gli spazi per l'intervento normativo regionale: la «tutela degli animali», oltre a intersecarsi con la «tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema», è parimenti una materia trasversale, che naturalmente insiste su ambiti di competenza concorrente, *in primis* la «tutela della salute»<sup>41</sup>, ma anche,

<sup>41</sup> Che sussistano «competenze regionali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria», e che tali competenze siano «riconducibili al paradigma della tutela della salute, ex art. 117, terzo comma, Cost.», è stato sostenuto dalla Consulta già nella sent. 4 giugno 2003, n. 222, dove si è esclusa l'illegittimità costituzionale – per asserita violazione dell'art. 117, co. 2, lett. q) ed s), Cost. – di una legge della Regione Marche recante «Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici»: avendo definito questi ultimi con riferimento – non al pericolo di estinzione, bensì – al carattere «non autoctono» della specie, la normativa censurata si colloca *al di fuori* della prospettiva di «tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema», perseguendo piuttosto legittimi «obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria», in rapporto a «possibili pericoli di diffusione di malattie e di aggressione alle persone» (pt. 2 e 3 del *Considerato in diritto*). Si riconosce, a un tempo: (i) che la legge impugnata, se avesse riguardato animali a rischio di estinzione, avrebbe senz'altro “interferito” con la suddetta «tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema» (intersezione tra salvaguardia degli animali e dell'ambiente in senso stretto); (ii) che la legge impugnata, occupandosi del commercio e della detenzione di animali («non autoctoni», nel caso di specie), indiscutibilmente si inserisce nel paradigma della «tutela della salute» (intersezione tra protezione degli animali e tutela della salute umana). Sul punto v., *ex multis*, D. MORANA, voce *Tutela della salute*, in G. GUZZETTA, F.S. MARINI, D. MORANA (a cura di), *Le materie di competenza regionale. Commentario*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, soprattutto pp. 584 e 595.

Quanto, invece, alla «polizia veterinaria», che pure ha a che vedere con la predisposizione di misure e controlli (anche periodici) finalizzati a prevenire l'insorgere di epizootie ed epidemie, la Corte l'ha costantemente ricondotta nell'ambito della materia – di competenza legislativa esclusiva dello Stato, stavolta – «profilassi internazionale», evidenziando l'imprescindibilità, in un simile settore, di normative uniformi su tutto il territorio nazionale, «secondo livelli minimi di

senza alcuna pretesa di completezza, la «ricerca scientifica e tecnologica»<sup>42</sup>, l'«alimentazione» *etc.*, nonché su materie di competenza residuale delle Regioni, come la caccia<sup>43</sup>.

Si tratterebbe, ad ogni modo, di un'incidenza *sulla* produzione. In ambito *di* produzione, si ribadisce, la riforma non pare aggiungere molto: anche nel nuovo contesto costituzionale, *mutatis mutandis*, sembra debba seguitare a essere consentito, in linea di principio, ciò che è attualmente consentito «in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici»<sup>44</sup>.

---

tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione» (Corte cost., sent. 22 aprile 2013, n. 72, in tema di «movimentazione di animali domestici della specie bovina ed ovicaprina», entrambe ricettive alla febbre catarrale); si v. anche Corte cost., sentt. n. 12 del 2004 (sul contenimento dell'influenza catarrale dei ruminanti), n. 406 del 2005 (sulla campagna di profilassi dell'influenza catarrale degli ovini, c.d. *blue tongue*), e n. 173 del 2014, su vigilanza e certificazioni sanitarie rilasciate dalle ASL, dove si sottolinea come la disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento, senz'altro riconducibile alla «profilassi internazionale», coinvolga parimenti profili di «tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema». La citata sent. n. 12 del 2004, tra l'altro, si è occupata anche di una legge statale che – illegittimamente, come è emerso – disponeva incentivazioni in favore degli allevamenti ippici «per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trotatori e dei galoppatori», riconducendo i due oggetti in questione, rispettivamente, nell'ambito della «tutela della salute», di competenza concorrente, e della «agricoltura», di competenza residuale delle Regioni.

<sup>42</sup> Già nella sent. 7 giugno 2004, n. 166, ad esempio, la Corte costituzionale ha ricondotto la «tutela degli animali sottoposti a sperimentazioni a scopo scientifico e didattico» proprio nell'ambito della materia «ricerca scientifica», di legislazione concorrente, sottolineando come «l'esigenza di tener conto sia dello sviluppo della ricerca, che della *massima tutela degli animali che possono essere coinvolti nelle sperimentazioni* [abbia] originato una serie di norme del d.lgs. n. 116 del 1992 [ora abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 26 del 2014, di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici], sul quale v. *supra*, nt. 34], che costituiscono principio fondamentale in quanto esprimono il punto di equilibrio della sperimentazione; da ciò il divieto che possano essere sostanzialmente modificate ad opera dei legislatori regionali, riducendo ulteriormente la relativa libertà della ricerca scientifica o comprimendo l'attuale livello di tutela degli animali sottoposti a sperimentazione» (pt. 6 del *Considerato in diritto*, corsivo aggiunto).

<sup>43</sup> Tanto più se si tiene conto della (criticabile e criticata) opera di «decostituzionalizzazione» e ri-definizione cui è andata incontro, tra le altre, la materia in questione, che addirittura, secondo A. D'ATENA, *L'Italia verso il "federalismo"*. *Taccuini di viaggio*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 80 ss., sarebbe stata «trasformata nel suo contrario», sino ad avere a oggetto – non soltanto l'esercizio venatorio, ma anche – «l'attività diretta alla protezione faunistica e, conseguentemente, alla tutela dell'equilibrio dell'ambiente» (cfr. Corte cost., sent. 18 gennaio 1990, n. 63, sulla quale, *ex multis*, S. MANGIAMELLI, *Giuridificazione dell' "ambiente" e perdita di valore simbolico della "caccia" (intorno alla possibilità di interpretazione "infra-sistematica" delle materie regionali)*, in *Giur. cost.*, 1990, n. 1-2, pp. 537 ss.). V. anche, più di recente, Corte cost., sent. 5 dicembre 2018 - 17 gennaio 2019, n. 7, dove si ribadisce che, «pur costituendo la caccia materia certamente affidata alla competenza legislativa residuale della Regione – senza che possa ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale –, anche in tale ambito «è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi» (sentenza n. 139 del 2017) (pt. 1 del *Considerato in diritto*); nello stesso senso già, oltre alla citata sentenza n. 139 del 2017, anche le pronunce n. 315 del 2010, n. 151 del 2011, n. 278 del 2012, n. 2 del 2015.

<sup>44</sup> Si riprendono, ancorché fuori contesto, le categorie utilizzate dall'art. 19-ter disp. coord. c.p., in base al quale, tra l'altro, «le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale [sul quale v. *supra*, nt. 35] non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali».

## 5. Conclusioni

L'approccio *One Health*, che indiscutibilmente informa la novella costituzionale, per la «tutela degli animali» è nel contempo uno sprone e un limite: fintantoché la salvaguardia del mondo animale sarà legata – funzionalmente, ma anche sul piano assiologico – alla sopravvivenza e al benessere dell'uomo, l'interesse di quest'ultimo non potrà che prevalere, in ogni ipotizzabile situazione di conflitto.

La riforma costituzionale, detto altrimenti, non sembra mettere in discussione quel «principio ancipite» che innerva l'intero *corpus* del diritto animale vigente: «agisci in modo da non causare agli animali dolore/danno non utile/non necessario», ma non curarti del dolore utile/necessario<sup>45</sup>; principio che emerge, tra l'altro, dalla normativa in tema di sperimentazione sugli animali, dove quest'ultima, pure inquadrata come *extrema ratio* e deliberatamente improntata a gradualità, continua a essere configurata come male (a volte) necessario<sup>46</sup>, o anche, e forse con maggiore nettezza, dalla disciplina stessa dell'allevamento, interamente fondata sull'idea che la senienza dei capi di bestiame possa passare in secondo piano dinanzi al *desiderio* di alimentazione onnivora – non al *bisogno* – dell'uomo. E la riforma, soprattutto, non sembra, al di là di eventuali intenzioni, mettere in discussione quella visione antropocentrica – persona-centrica – che dell'architettura costituzionale rappresenta da sempre un pilastro, e che eleva l'essere umano a fine ultimo.

Oltre la riforma, l'approccio indiretto-relazionale ai diritti degli animali sembra il più compatibile con il nostro ordinamento costituzionale, marcatamente personalista, e con il comune sentire. L'idea è che gli animali – così come l'ambiente – siano e debbano essere tutelati dall'uomo e *per l'uomo*, valorizzando il legame e la vicinanza che l'uomo stesso sente nei loro confronti, e nei confronti di alcuni più che di altri (secondo un approccio etico-giuridico indiretto). L'idea, poi, è che gli animali siano meritevoli di tutela – nel contesto dell'ordinamento giuridico – in virtù della loro relazione con gli esseri umani, e che non sia contraddittorio, di conseguenza, calibrare le tutele sulla natura delle singole relazioni (in linea con un approccio etico-giuridico relazionale).

Se gli animali sono esseri senzienti, è *dovere* dell'uomo, morale prima che giuridico, accordare loro tutele. Se gli animali sono componenti essenziali di nicchie e comunità biologiche, è *interesse* dell'uomo, che con loro condivide lo spazio di vita, preservarli. Quando i tre valori – equilibrio ambientale, benessere animale, salute umana – entrano in contraddizione, tuttavia, l'elemento dirimente dovrà essere quest'ultima, e quest'ultima il faro di ogni operazione normativa, ermeneutica e di *bilanciamento*.

<sup>45</sup> Principio estrapolato da L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni*, cit., p. 261.

<sup>46</sup> V. *supra*, nt. 34.

